

**Famiglia**

- sviluppare le prestazioni familiari in maniera tale da evitare che la mancanza di risorse possa essere motivo di dissuasione dal desiderio di avere un figlio; sviluppare in particolare le prestazioni versate alle famiglie più sprovvedute e adattarle per le famiglie monoparentali e per quelle che allevano un figlio minorato;
- contribuire a favorire l'integrazione delle persone che, dopo aver allevato i loro figli, desiderano una reintegrazione sul mercato del lavoro, e dar loro la possibilità di beneficiare di una formazione complementare che consenta loro di acquisire le qualifiche richieste per trovare un'occupazione;
- eliminare, tramite misure suscettibili di conciliare responsabilità familiari e vita professionale, gli ostacoli all'esercizio di un'attività professionale da parte dei genitori e accordare un aiuto, anche finanziario, alle persone che devono ridurre o interrompere l'attività professionale per educare i fi-

gli o far fronte ai bisogni di un genitore anziano o minorato;

- contribuire a ridurre l'ineguaglianza di possibilità fra figli dovuta alla diversità delle situazioni familiari e in particolare alle differenze di reddito dei genitori,

E A TAL FINE CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

- 1) di sottoporre periodicamente al Consiglio una relazione di valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sopradescritti, di elaborare e utilizzare indicatori adeguati a tal fine e di presentare, se del caso, qualsiasi proposta utile che tenga conto dei cambiamenti demografici, economici e sociali intervenuti nella Comunità;
- 2) di organizzare scambi regolari con gli Stati membri circa lo sviluppo della politica di questi ultimi nel campo della protezione sociale.

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama**

(91/C 194/26)

SEC(91) 1109 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3835/90<sup>(1)</sup> reca applicazione di preferenze tariffarie alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù per aiutare questi paesi

ad arginare il diffondersi della produzione e del traffico di cocaina, che minacciano la loro integrità sociale e deteriorano le loro economie al punto da compromettere il loro sviluppo;

considerando che è ormai accertato che i paesi dell'Istmo centroamericano sono sempre più frequentemente la via di transito per il traffico di stupefacenti tra la regione andina e la parte settentrionale del continente americano;

considerando che la coltivazione illegale del papavero e della canapa indiana e la produzione di droga e di altre sostanze psicotrope si stanno sviluppando in misura preoccupante nei paesi dell'istmo centroamericano;

considerando che l'incremento di questo traffico e di questa coltura minaccia la stabilità economica e sociale dei paesi dell'Istmo centroamericano;

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi parti contraenti del trattato generale di integrazione economica centroamericana (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama, concluso il 12 novembre 1985, si prefigge come obiettivo generale quello di contribuire a risolvere i problemi dell'Istmo centroamericano, aggravati in particolare dagli effetti della crisi economica attuale, e che all'articolo 4, paragrafo 1, le parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo armonioso, la diversificazione e il miglioramento qualitativo dei loro scambi commerciali, al fine di svilupparli al massimo livello possibile;

considerando che i paesi dell'Istmo centroamericano hanno avviato un processo di consolidamento della pace e della democrazia che richiede la mobilitazione di tutte le loro risorse economiche e il sostegno della comunità internazionale;

considerando che la Comunità ha costantemente sostenuto il processo di pace e di sviluppo nell'Istmo centroamericano;

considerando l'appello lanciato il 15 dicembre 1990 dai capi di Stato dell'America centrale e di Panama, riuniti a Puntarenas, affinché la Comunità estenda a questi paesi le preferenze tariffarie concesse alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù;

considerando che detto appello è stato sostenuto dai governi della Colombia e dell'Ecuador nella dichiarazione di San Andrés del 15 gennaio 1991;

considerando che durante la conferenza tra i ministri della Comunità e i paesi dell'America centrale, Panama e i paesi cooperanti (Colombia, Messico e Venezuela), tenutasi a Managua il 18 e 19 marzo 1991, si è esaminato il problema con spirito costruttivo tenendo conto dell'urgenza sottolineata dai ministri centroamericani;

considerando che la Comunità ritiene necessario continuare a sostenere il processo di pace e di democratizzazione dell'America centrale e di Panama, attualmente in fase di consolidamento, e che, al fine di aumentare il reddito dei paesi interessati e di migliorarne il tasso di crescita, è opportuno concedere loro un'assistenza a ca-

rattere eccezionale e temporaneo, sotto forma di un regime di preferenze tariffarie generalizzate simile, per i prodotti agricoli esportati da questi paesi, a quello applicato alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù; che tale beneficio dovrebbe essere concesso per la stessa durata, fatto salvo il carattere annuale dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi, fino al 31 dicembre 1991, per i prodotti originari della Costarica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama, elencati in allegato al presente regolamento. L'articolo 1, paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90<sup>(1)</sup> si applicano, fatta salva la riscossione dei dazi aggiuntivi eventualmente applicabili, a questi paesi ed ai prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

#### *Articolo 2*

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3833/90 continuano ad applicarsi ai prodotti originari dei paesi elencati all'articolo 1, che non figurano nell'allegato del presente regolamento ma nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90.

2. Ai prodotti di cui al capitolo 3 della tariffa doganale comune originari di Panama continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3833/90.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

## ALLEGATO

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 (a) (b)

Codice NC	Designazione delle merci
0106 00	Altri animali vivi
CAPITOLO 3	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E INVERTEBRATI ACQUATICI
0409 00 00	Miele naturale
CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0709 60 99	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: altri
0709 90 90	Altri
0710 tutti i codici tranne 0710 80 10	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggi, essiccate
0804 30 00 0804 50 00	Ananassi Guaiave, manghi e mangostani
0805 30 90 0805 40 00	Agrumi freschi o secchi: Limette Pompelmi e pomeli
0807 10 10 0807 10 90 0807 20 00	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: Cocomeri altri Papaie
0809 40 90 ex 0809 20 10 ex 0809 20 90	Prugnone, fresche Ciliegie acide ( <i>prunus cerasus</i> ), fresche
0810 90 80	Altre frutta fresche
0811	Frutta, cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, ESCLUSI I PRODOTTI DELLE SOTTOVOCI 0905 00 00 E 0907 00 00

- (a) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa dato che, nel presente allegato, il regime preferenziale viene determinato dal contenuto dei codici NC. Laddove il codice NC è preceduto da «ex», il regime preferenziale è determinato dal contenuto del codice NC e dalla corrispondente designazione delle merci.
- (b) I prodotti agricoli che beneficiano, nel regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune vengono riportati nell'elenco soltanto per memoria.

Codice NC	Designazione delle merci
ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, ESCLUSE LE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E LE CANNE DA ZUCCHERO DELLE SOTTOVOCI 1212 91 E 1212 92
CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE
1504 escluso il codice 1504 30 11	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1602 50 90	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie bovina
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTÉ
ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, ESCLUSI GLI SCIROPPI DI ZUCCHERO DELLE SOTTOVOCI 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 E 2106 90 59
ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, ESCLUSI I PRODOTTI DELLE SOTTOVOCI 2204 10 11 A 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40 90, 2208 90 11 E 2208 90 19
CAPITOLO 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO, LAVORATI

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi**

(91/C 194/27)

COM(91) 242 def. — SYN 350

*(Presentata dalla Commissione il 15 luglio 1991)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

visto il parere del Comitato economico e sociale,